

**Messaggio
concernente la modificazione della legge federale
sui sussidi ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino per
il promovimento della loro cultura e della loro lingua**

del 5 settembre 1990

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo con il presente messaggio il disegno di modificazione della legge del 24 giugno 1983 sui sussidi ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino per il promovimento della loro cultura e della loro lingua.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 settembre 1990

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Koller
Il cancelliere della Confederazione, Buser

Compendio

Conformemente alla legge federale del 24 giugno 1983 (RS 441.3), i Cantoni dei Grigioni e del Ticino ricevono sussidi annui rispettivamente di tre e due milioni di franchi per il promovimento della loro cultura e della loro lingua. La presente modificazione tien conto delle richieste di adeguamento dei sussidi federali all'aumento del costo della vita, presentate dai Cantoni Grigioni e Ticino. I fatti ne giustificano l'accettazione a corto termine. In un contesto difficile per le minoranze linguistiche del Paese (in particolare quelle romance e italiane), i Cantoni Grigioni e Ticino avranno in tal modo la possibilità di continuare a condurre organicamente la loro politica linguistica. In previsione dei probabili cambiamenti della politica linguistica nazionale (il progetto di revisione dell'articolo costituzionale sulle lingue verrà sottoposto al Parlamento durante la legislatura in corso), l'adozione di un provvedimento d'urgenza, tra l'altro limitato all'aspetto finanziario, appare appropriata. La modificazione della legge produrrà un aumento del 25 per cento dei sussidi, che ammonteranno così a 3 750 000 franchi per il Cantone Grigioni e a 2 500 000 per il Cantone Ticino.

Messaggio

1 Parte generale

11 Situazione attuale

In seguito a una richiesta del governo del Cantone dei Grigioni e viste le raccomandazioni formulate nel rapporto «Il quadrilinguismo della Svizzera ridotto a 2 1/2?» (Berna, 1982) di un gruppo di lavoro del Dipartimento federale dell'interno (DFI) nel 1982 abbiamo adottato una serie di provvedimenti in favore delle culture romancia e italiana nel Cantone dei Grigioni. Uno di questi provvedimenti prevedeva un sostegno sensibilmente rafforzato dei programmi d'azione delle associazioni Lia Rumantscha e Pro Grigioni che operano per il promovimento delle culture e delle lingue romancia e italiana nel Cantone dei Grigioni.

Il 24 giugno 1983, la vostra Assemblea votava la legge sui sussidi ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino per il promovimento della loro cultura e della loro lingua, elaborata nell'ambito dei provvedimenti in vista di una nuova ripartizione dei compiti fra la Confederazione e i Cantoni.

In virtù dell'articolo 1 della legge, il Cantone dei Grigioni riceve un sussidio annuo di tre milioni di franchi. Di questa somma, almeno un milione e mezzo deve essere versato alla Lia Rumantscha e 450 000 franchi alla Pro Grigioni. Il sussidio federale è subordinato alla condizione che il Cantone dei Grigioni accordi dal canto suo un sussidio annuo di 400 000 franchi alla Lia Rumantscha e uno di 100 000 alla Pro Grigioni.

Il 30 settembre 1985 il Gran Consiglio grigionese decideva di destinare una quota maggiore del sussidio federale alle due organizzazioni; dal 1° gennaio 1986, la Lia Rumantscha riceve quindi 1,6 milioni e la Pro Grigioni 550 000 franchi annui.

Il Cantone dei Grigioni utilizza il saldo del sussidio federale per promuovere lo sviluppo della cultura e delle lingue. A questo proposito, è opportuno notare che la prima serie di provvedimenti in vista di una nuova ripartizione dei compiti ebbe per conseguenza la soppressione del sussidio speciale di 221 580 franchi per la scuola elementare, che il Cantone dei Grigioni riceveva dalla Confederazione per le spese supplementari dovute alla sua situazione linguistica. Lo stesso provvedimento fu applicato al Canton Ticino, che riceveva a sua volta 438 825 franchi. Per compensare tale perdita, il sussidio federale concesso al Ticino venne fissato a due milioni di franchi.

12 La richiesta del Cantone dei Grigioni del 20 aprile 1990

Il 20 aprile 1990, il governo grigionese chiedeva al nostro Consiglio di adeguare all'inflazione i sussidi federali concessi al Canton Grigioni per le sue attività in favore della lingua e della cultura. Il Cantone Ticino annunciava a sua volta l'intenzione di presentare una richiesta analoga.

A sostegno della richiesta grigionese viene fatto valere che, dal momento dell'entrata in vigore della legge federale, i compiti in materia culturale e linguistica dell'unico Cantone trilingue e delle organizzazioni linguistiche sono costantemente aumentati. In particolare, il governo Cantonale segue con preoccupazione l'erosione crescente del romancio nella sua area di diffusione tradizionale. Si tratta di mettere un freno a questa evoluzione nefasta; la compensazione della perdita risultante dall'inflazione è a questo proposito una prestazione minima.

13 Esame critico della richiesta

In questi ultimi anni, l'opinione pubblica ha preso più coscienza dell'importanza politica del quadrilinguismo per il nostro Paese e della necessità di promuovere e salvaguardare questa situazione linguistica, come risulta chiaramente dal rapporto «Quadrilinguismo svizzero – presente e futuro» del gruppo di lavoro incaricato di preparare la revisione dell'articolo 116 della Costituzione federale (articolo sulle lingue). Il gruppo di lavoro venne istituito dal DFI sulla base di una mozione adottata dal Parlamento nel 1986. La procedura di consultazione relativa alla revisione dell'articolo sulle lingue, che si è appena conclusa, lascia chiaramente intravedere che si auspica un impegno rafforzato da parte della Confederazione, in particolare per i provvedimenti tesi a promuovere il romancio e l'italiano in quanto lingue nazionali (diversamente) minacciate. Qua e là viene per altro auspicata anche un'estensione delle diverse prestazioni.

Dall'entrata in vigore della legge federale del 24 giugno 1983, la Lia Rumantscha ha dovuto rinviare importanti attività previste nel suo programma d'azione. Solo grazie ad un aumento della quota di partecipazione al sussidio federale, deciso dal Parlamento grigionese nel 1985, e ad una sovvenzione di 250 000 franchi proveniente dalla colletta effettuata in occasione della Festa nazionale, la Lia Rumantscha è riuscita a condurre la sua normale attività. Ciononostante il bilancio dell'associazione del 1989 presenta per la prima volta un saldo negativo di 91 860 franchi.

Tenendo conto della minaccia che sovrasta il romancio e della pressione costante alla quale è esposto l'italiano nei Grigioni, è indispensabile adottare a medio termine provvedimenti promozionali rafforzati e specifici. Questo intervento sarà tuttavia possibile solo dopo la prossima revisione dell'articolo 116 della Costituzione federale. L'adeguamento dei sussidi federali all'aumento dei costi della vita ai fini di permettere al Canton Grigioni, alla Lia Rumantscha e alla Pro Grigioni di continuare a breve termine per lo meno le attività già intraprese appare quindi un provvedimento sensato.

14 Situazione del Ticino

Il Cantone Ticino, che riceve attualmente due milioni annui dalla Confederazione ed ha in questi ultimi anni aumentato i propri contributi per promuovere la sua cultura e la sua lingua, incontra parimenti difficoltà crescenti dovendo

affrontare oneri sempre più gravosi. Il rapporto «Il quadrilinguismo in Svizzera - presente e futuro» mette in evidenza la crescente minaccia che grava sull'italiano. Il Ticino si trova quindi costantemente posto di fronte a nuove sfide, che cerca di superare con molteplici attività linguistico-culturali. In una richiesta dettagliata dell'8 agosto 1990, il capo del Dipartimento cantonale dell'istruzione pubblica descrive eloquentemente la situazione e sollecita un aumento dell'aiuto federale tenendo conto del rincaro e dei nuovi compiti che incombono al Cantone. Si tratta in particolare anche di rafforzare la presenza dell'italiano in tutta la Svizzera. A questo proposito è opportuno ricordare che il Cantone Ticino si assume diversi compiti e servizi, ad esempio la gestione di una biblioteca imperniata sulla letteratura e cultura italiane, ricerche sulla condizione e l'evoluzione dell'italiano in Svizzera, servizi in rapporto con l'applicazione dei principi dell'ordinanza sul riconoscimento dei certificati di maturità (studio prioritario della lingua madre e di una seconda lingua nazionale, introduzione alle diverse culture delle regioni linguistiche). Anche nel caso del Ticino appare quindi giustificato ed appropriato un adeguamento del sussidio federale all'aumento del costo della vita nell'attesa di un'intensificazione del sostegno federale sulla base del nuovo articolo costituzionale sulle lingue.

2 Parte speciale

21 Commento alla modificazione proposta

L'ammontare del sussidio annuo concesso dalla Confederazione al Canton Grigioni è stabilito dall'articolo 1 capoverso 1 della legge. La quota attuale di tre milioni di franchi sarà aumentata del 25 per cento e sarà dunque di 3 750 000 franchi (cfr. n. 31).

Il capoverso 2 stabilisce la somma minima che il Canton Grigioni è tenuto a versare alla Lia Rumantscha e alla Pro Grigioni. Questa quote devono aumentare in modo proporzionale al sussidio globale della Confederazione.

Il Canton Grigioni deve quindi concedere almeno 1 875 000 franchi alla Lia Rumantscha e almeno 562 500 franchi alla Pro Grigioni.

L'articolo 2 fissa la quota del sussidio federale al Cantone Ticino. Attualmente pari a due milioni di franchi, tale sussidio ammonterà a 2,5 milioni di franchi.

Se accettata dalle vostre Camere e non impugnata mediante referendum, la modificazione entrerà in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1991 onde garantire una continuazione organica della politica linguistica in favore del romancio e dell'italiano. Riconosciamo così l'urgenza anche di un rafforzamento dei provvedimenti di sostegno, di cui il romancio è soprattutto tributario.

Gli altri articoli della legge federale rimangono immutati.

3 **Conseguenze**
31 **Conseguenze finanziarie**
311 **Per la Confederazione**

Il rincaro per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° aprile 1990 è stato del 17,2 per cento. Per considerazioni di ordine politico proponiamo di aumentare del 25 per cento i sussidi federali cosicché si possa tener conto anche del rincaro presumibile fino all'entrata in vigore della modificazione. Sarà così inoltre possibile coprire il periodo di transizione per l'elaborazione di nuovi provvedimenti sulla base del nuovo articolo costituzionale.

L'aumento del sussidio annuo richiesto ammonta quindi a 1 250 000 franchi annui. La somma non figura nel piano finanziario in quanto il governo del Canton Grigioni ha presentato la richiesta solo recentemente.

312 **Per i Cantoni Grigioni e Ticino**

Il progetto non ha nessun'altra conseguenza per i Cantoni Grigioni e Ticino. Visto che la revisione parziale rappresenta una soluzione transitoria, appare superfluo prevedere un adeguamento delle prestazioni concesse alla Lia Rumantscha e alla Pro Grigioni da parte del Canton Grigioni. Occorre tuttavia ricordare che nel 1985 questo Cantone ha deciso di aumentare la sua quota di sussidio concedendo 100 000 franchi supplementari sia alla Lia Rumantscha sia alla Pro Grigioni. Durante gli ultimi anni anche il Cantone Ticino ha dal canto suo considerevolmente aumentato il suo aiuto in favore della lingua e della cultura italiane.

32 **Conseguenze sull'effettivo del personale**

Il presente disegno non ha nessuna conseguenza sull'effettivo del personale.

4 **Programma di legislatura**

Per la ragione citata sopra (v. n. 31), il disegno non figura nel programma di legislatura.

5 **Relazione con il diritto europeo**

Il rafforzamento dell'aiuto federale in favore della cultura e delle lingue dei Cantoni Grigioni e Ticino concorda con gli sviluppi più recenti del diritto europeo. Ci riferiamo in particolare al progetto di Carta europea delle lingue regionali e minoritarie proposta dalla *Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe*. Un comitato di esperti istituito dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sta esaminando il testo della Carta nella prospettiva di un accordo internazionale. Il progetto contiene regole dettagliate rela-

tive alle minoranze linguistiche, in particolare l'obbligo di concedere prestazioni finanziarie nell'ambito delle competenze nazionali. Il Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, del 29 giugno 1990, merita anch'esso di essere citato (v. n. 31 segg., in modo particolare n. 33; «Europäische Grundrechte-Zeitschrift 1990, pag. 245 seg.). La salvaguardia del pluralismo linguistico e in particolare delle lingue minoritarie, nonché il loro promovimento con l'attuazione di diversi progetti corrispondono infine anche alla politica seguita dalla CE.

6 Costituzionalità

La competenza della Confederazione di prendere provvedimenti per il mantenimento e la salvaguardia delle lingue nazionali minacciate si basa sull'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale (cfr. Messaggio del 27 feb. 1980 concernente l'aiuto finanziario al Canton Ticino per la difesa della sua cultura e della sua lingua FF 1980 I 1017; Malinverni: «Kommentar der Bundesverfassung», art. 116 n. 3).

**Legge federale
sui sussidi ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino
per il promovimento della loro cultura
e della loro lingua**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 settembre 1990¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 24 giugno 1983²⁾ sui sussidi ai Cantoni Ticino e Grigioni per il promovimento della loro cultura e della loro lingua è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 2

¹ La Confederazione concede al Cantone dei Grigioni un sussidio annuo di 3 750 000 franchi per il promovimento della cultura e della lingua romance, nonché della cultura e della lingua italiane nelle valli grigionesi di lingua italiana.

² Di questa somma, almeno 1 875 000 franchi devono essere attribuiti alla Lia Rumantscha per la sua attività a favore della cultura e della lingua romance e almeno 562 500 franchi all'associazione Pro Grigioni Italiano per la sua attività a favore della cultura e della lingua italiane nelle valli grigionesi di lingua italiana.

Art. 2 Sussidio al Cantone Ticino

La Confederazione concede al Cantone del Ticino un sussidio annuo di 2,5 milioni di franchi per il promovimento della sua identità culturale e linguistica.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3646

¹⁾ FF 1990 III 419

²⁾ RS 441.3

Messaggio concernente la modificazione della legge federale sui sussidi ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino per il promovimento della loro cultura e della loro lingua del 5 settembre 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	39
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	90.053
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	02.10.1990
Date	
Data	
Seite	419-426
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 442

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.